


| | | | |
|---|--|-----------------|----------------|
|  Banca del Fucino Gruppo Bancario Igea Banca | TRASPARENZA BANCARIA | FI_TD-STEPUP_C | Rel. 01 |
| | FOGLIO INFORMATIVO TIME DEPOSIT STEP UP | Aggiornato al: | 1 ottobre 2020 |
| | | Fine esercizio: | |

INFORMAZIONI SULLA BANCA

Banca: **Banca del Fucino S.p.A.**

Sede legale: **Via Tomacelli 107 - 00186 Roma**

Telefono: **06.68976.1** Fax: **06.68300129**

Sito internet: www.bancafucino.it

E-mail: info@bancafucino.it

Codice ABI: **03124**

Iscritta all'albo delle Banche: **n. 5640**

Iscritta all'albo dei Gruppi Bancari come Capogruppo del Gruppo bancario Igea Banca

Numero REA: **n. 1458105**

Codice fiscale e P. IVA e Numero di iscrizione al registro delle Imprese di Roma: **04256050875**

Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi - Aderente al Fondo Nazionale di Garanzia

CHE COS'E' UN TIME DEPOSIT STEP UP

Il "Time Deposit Step Up" è un deposito di denaro con il quale la Banca custodisce, per un periodo di cinque anni, le somme che il cliente le affida.

Si realizza mediante un'operazione di addebito su un conto corrente ordinario intestato al cliente ed il contestuale accredito sul conto deposito appositamente acceso. Il conferimento delle somme oggetto del conto deposito è ammesso unicamente in tal modo.

Alla scadenza dei cinque anni il capitale sottoscritto verrà rimborsato mentre gli interessi maturati, al netto delle eventuali spese/commissioni dovute, saranno accreditati sul conto corrente del cliente con cadenza annuale corrispondente alla data della sottoscrizione.


Non è consentito variare la durata del vincolo salvo il pagamento di una penale la cui percentuale varia a seconda del tempo trascorso dalla sottoscrizione.

Per estinguere anticipatamente il Time Deposit occorre una richiesta formale del cliente e l'eventuale l'estinzione del Conto Ordinario, per qualunque motivo, comporta l'automatica estinzione del Time Deposit.

Il Time Deposit Step Up è un prodotto sicuro. I rischi principali sono il rischio di controparte, cioè l'eventualità che la Banca non sia in grado di rimborsare al Cliente, in tutto o in parte, il saldo disponibile. Per questa ragione la Banca del Fucino aderisce al sistema di garanzia "Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi" che assicura ai clienti una copertura fino a 100.000,00 Euro. Dal 1° gennaio 2016 è in vigore la direttiva 2014/59/UE (Banking Resolution Recovery Directive - BRRD - cd Bail-in) che introduce un regime armonizzato per la gestione delle crisi bancarie, finalizzato a garantire che il dissesto possa essere gestito tempestivamente per assicurare la continuità delle funzioni essenziali dell'istituto di credito. La normativa, che ha trovato attuazione nell'ordinamento nazionale attraverso i Decreti Legislativi nn. 180 e 181 del 16 novembre 2015, prevede dei limiti all'intervento pubblico nei salvataggi bancari, coinvolgendo clienti e investitori nelle operazioni di recupero degli intermediari in crisi. Per maggiori informazioni si rimanda ai documenti predisposti dalla Banca d'Italia e dalla Consob disponibili sul sito internet www.bancafucino.it e presso tutte le filiali di Banca del Fucino

Principali Rischi

- *rischio di liquidità*: poiché sono esclusi prima della scadenza prelievi totali o parziali della somma depositata, l'investitore non potrà procedere alla liquidazione dell'investimento prima della scadenza, salvo la corresponsione di un tasso d'interesse inferiore e contrattualmente stabilito.
- *rischio di controparte*: con questa operazione il cliente assume il rischio che la Banca non sia in grado di onorare i propri obblighi relativamente al rimborso del capitale o al pagamento degli interessi.
- *rischio tasso*: l'investitore al momento della conclusione dell'operazione vincola, per la durata prescelta, la relativa disponibilità finanziaria, non potendo così beneficiare di un eventuale futuro rialzo dei tassi; questa possibilità dunque rimane limitata all'eventuale reimpiego delle risorse finanziarie rivenienti dalla riscossione delle cedole periodiche.

| | | | |
|---|--|-----------------|----------------|
|  Banca del Fucino Gruppo Bancario Igea Banca | TRASPARENZA BANCARIA | FI_TD-STEPUP_C | Rel. 01 |
| | FOGLIO INFORMATIVO TIME DEPOSIT STEP UP | Aggiornato al: | 1 ottobre 2020 |
| | | Fine esercizio: | |

PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE


Di seguito riportiamo le condizioni economiche del prodotto che sono nella misura massima se a favore della Banca, nella misura minima se a favore del Cliente.

| | |
|--|--|
| Durata del periodo d'investimento | 5 anni |
| Taglio minimo dell'investimento | € 20.000,00 – oltre per multipli di € 1.000,00 Importo Massimo €500.000,00 |
| Tasso interesse annuale lordo | <ul style="list-style-type: none"> ●1° anno: 0,40 % ●2° anno: 0,70 % ●3° anno: 1,00 % ●4° anno: 1,30 % ●5° anno: 2,5 % |
| Tipologia Tasso | Tasso Fisso |
| Divisore | Giorni effettivi / 365 |
| Liquidazione Interessi Creditori | A cedole annuali |
| Rimborso del Capitale | Alla scadenza del vincolo |
| Penale per il rimborso anticipati | <ul style="list-style-type: none"> ●Estinzione nel 1°, 2° e 3° anno: riduzione del 60% degli interessi preventivati; ●Estinzione nel 4° e nel 5° anno : riduzione del 40% degli interessi preventivati |
| Modalità di conteggio della penale | In ogni caso di estinzione anticipata, il conteggio viene effettuato ricalcolando, a conguaglio, sia le cedole già liquidate sia quelle maturate e non liquidate. |
| Prelevamento degli Interessi prima della scadenza di ogni singola cedola | Non consentito |
| Prelevamenti parziali del capitale investito | Non consentiti |
| Spese per l'apertura delle operazioni | Non previste |
| Compenso per l'estinzione anticipata | Non previsto |
| Valuta di addebito / accredito per giro fondi tra Conto Ordinario e Conto Deposito | Data decorrenza / scadenza vincolo |
| Imposta di Bollo sull'investimento | Ai sensi di Legge pro tempore vigenti |

ALTRO

| | | |
|--|---------------|--------------------------------|
| Spese Invio Estratto Conto periodico | Invio postale | On line ed E-mail ¹ |
| | € 0,45 | € 0,00 |
| Spese invio altre comunicazioni di legge | Invio postale | On line ed E-mail ¹ |
| | € 0,45 | € 0,00 |
| Spese invio comunicazioni e contabili | Invio postale | On line ed E-mail ¹ |
| | € 0,45 | € 0,00 |

¹ - Tale rendicontazione è possibile per i soli titolari di contratti che prevedono questo servizio.

| | | | |
|---|--|-----------------|----------------|
|  Banca del Fucino Gruppo Bancario Igea Banca | TRASPARENZA BANCARIA | FI_TD-STEPUP_C | Rel. 01 |
| | Foglio Informativo TIME DEPOSIT STEP UP | Aggiornato al: | 1 ottobre 2020 |
| | | Fine esercizio: | |

RECESSO E RECLAMI

Recesso

Il contratto è a tempo determinato.

L'estinzione anticipata del contratto è consentita ma, al suo verificarsi, il Tasso d'Interesse Creditore sarà di una misura ridotta, contrattualmente prevista.

Tempi massimi di chiusura del rapporto contrattuale

Alla scadenza del vincolo.

Reclami

Per eventuali contestazioni, il Cliente può rivolgersi all'unità **Internal Audit** della Banca, Via Tomacelli 107, 00186, presentando reclamo scritto a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, ovvero mediante consegna alla Filiale presso la quale è intrattenuto il rapporto (previo rilascio di ricevuta) ovvero mediante strumenti informatici o telematici ai seguenti indirizzi:

- Posta elettronica: reclami@bancafucino.it
- PEC: reclami.bancafucino@postacert.cedacri.it

La Banca risponderà sollecitamente e, comunque, entro **60 giorni** dalla data di ricezione del reclamo, fornendo al Cliente un'accurata spiegazione della posizione della Banca rispetto al reclamo stesso.

Qualora il reclamo abbia ad oggetto i servizi di pagamento i predetti termini massimi di risposta sopra indicati non sono superiori a **15 giorni** lavorativi dal ricevimento del reclamo stesso. Nel caso in cui la Banca, per situazioni eccezionali, non possa rispondere entro 15 giornate lavorative, invia al cliente una risposta interlocutoria, in cui indica in modo chiaro le ragioni del ritardo e specifica il termine entro il quale il cliente riceverà la risposta definitiva, comunque non superiore a **35 giornate** lavorative.

Ricorsi stragiudiziali

Il Cliente, se non è soddisfatto delle risposte fornite dalla Banca o in caso di mancato riscontro al reclamo nei termini previsti, potrà rivolgersi all'**Arbitro Bancario Finanziario** (di cui alla Delibera del CICR del 29 luglio 2008 e alle Disposizioni della Banca d'Italia sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari del 18 giugno 2009, come successivamente aggiornate - da ultimo - nei mesi di luglio e agosto 2020). Per sapere come rivolgersi all'Arbitro Bancario Finanziario è possibile consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it oppure chiedere alla Banca; la Guida pratica sull'Arbitro Bancario Finanziario è disponibile presso tutte le filiali della Banca e sul sito internet della stessa (www.bancafucino.it).

Ricorso all'autorità giudiziaria

Resta impregiudicato il diritto del Cliente di rivolgersi all'Autorità Giudiziaria. Ai sensi dell'articolo 5 del Decreto Legislativo 4 marzo 2010, n. 28 ("Condizione di procedibilità e rapporti con il processo"), chi intende esercitare in giudizio un'azione relativa ad una controversia in materia di contratti assicurativi, bancari e finanziari, è tenuto preliminarmente a esperire il procedimento di mediazione ai sensi del citato decreto.

Per esperire il suddetto procedimento di mediazione, il Cliente può - anche in assenza di preventivo reclamo - ricorrere in alternativa:

- all'**Organismo di Conciliazione Bancaria costituito dal Conciliatore Bancario Finanziario** - Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie (il cui Regolamento è consultabile sul sito www.conciliatorebancario.it);
- ad **uno degli altri organismi di mediazione**, specializzati in materia bancaria e finanziaria, iscritti nell'apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia (l'elenco degli organismi di mediazione è disponibile sul sito www.giustizia.it).

L'esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale. Tale condizione si intende assolta nel caso in cui il Cliente abbia esperito il procedimento presso il citato Arbitro Bancario Finanziario.

LEGENDA

| | |
|------------------------------------|---|
| Tasso annuo effettivo lordo | Tasso annuo con liquidazione alla scadenza del vincolo o all'estinzione, al lordo delle ritenute fiscali. |
| Tasso annuo effettivo netto | Tasso annuo con liquidazione alla scadenza del vincolo o all'estinzione, al netto delle ritenute fiscali. |
| Tasso annuo nominale | Tasso annuo utilizzato per calcolare gli interessi sulle somme depositate (interessi creditori), al lordo delle ritenute fiscali |
| Valuta | La data di riferimento utilizzata dalla Banca per il calcolo degli interessi applicati alle somme addebitate e/o accreditate su un conto. |